



**COMUNE DI SALA CONSILINA**  
Provincia di Salerno

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

numero **57** del **07-04-2016**

**OGGETTO:**

RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SIG.DRAGONETTI GERARDO. ATTO DI TRANSAZIONE.

L'anno duemilasedici addì sette del mese di Aprile con inizio alle ore 13:00 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Assente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Assente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

**PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

**PREMESSO** che con nota assunta agli atti in data 06/3/2012 prot.n.3475 l'avv. Brunello De Innocentis, in nome e per conto del sig. Dragonetti Gerardo, aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti e subenti dal suo assistito derivanti dal sinistro avvenuto in data 25/02/2012 alle ore 15,30 lungo Via Costantinopoli a causa di una buca situata sul manto stradale che aveva provocato danni all'autovettura, avvisando che decorso il termine di legge avrebbe adito l'autorità giudiziaria per la tutela degli interessi dell'assistito;

**CHE** non avendo ricevuto positivo riscontro con atto di citazione notificato in data 11/02/2016 acclarato al n.2678/2016 di prot. gen.le lo stesso giorno, il sig. Dragonetti Gerardo, rappresentato e difeso dall'avv. Brunello De Innocentis, ha citato il Comune di Sala Consilina dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina all'udienza fissata per il prossimo 14/4/2016 per le motivazioni riportate nell'atto di citazione medesimo, onde sentire condannare il Comune di Sala Consilina al risarcimento dei danni patiti dalla propria autovettura nel mentre percorreva la Via Costantinopoli a causa di una buca situata sul manto stradale, quantificati in euro 650,66, nonche' al pagamento della sosta forzata dell'autoveicolo e al pagamento delle spese e competenze difensive del giudizio;

**VISTO** il verbale della Polizia Municipale del 25/2/2012 di constatazione dell'incidente riportato dal sig. Dragonetto Gerardo da cui risulta la presenza di una buca della profondità di circa cm 6 lungo la via comunale Costantinopoli;

**VISTA** la relazione a firma del dirigente dell'Area Tecnica in data 28/3/2012, assunta al prot.gen. in data 30/3/2012 n.5136, dalla quale tra l'altro è stato confermato che *"effettivamente il giorno in cui si e' verificato il sinistro e' stato accertato ....la presenza di una buca priva di riempimento avente la larghezza di circa 20 cm e profonda 5 cm"*;

**CONSIDERATO** che, alla luce degli accertamenti eseguiti dagli uffici competenti avvenuti nell'immediatezza dell'incidente e a seguito di istanza di risarcimento danni, con nota prot.n. 5615 del 22/3/2016 indirizzata all'avv. Brunello De Innocentis, legale di controparte, e' stato proposto di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia ai fini della liquidazione dei danni postulati nella misura di euro 500,00 omnia comprensiva, con rinuncia da parte del ricorrente al procedimento giudiziario intrapreso;

**PRESO ATTO** che la proposta e' stata accettata dalla parte ricorrente, giusta nota pervenuta in data 4/4/2016 prot.n.6277 a firma del predetto legale;

**CONSIDERATO**, pertanto, opportuno transigere la vertenza in parola onde evitare un maggiore aggravio di spesa per l'Ente, atteso che un'eventuale definizione giudiziale dello stesso esporrebbe l'Ente medesimo al rischio di un esborso di somme maggiori sia a titolo di risarcimento danni che per spese di giudizio;

**RILEVATO** che è orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di

procedere ad accordi transattivi, con gli stessi limiti che il codice civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati;

- che l'accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile:

non deve attenere a una mera situazione economica, bensì riguardare una lite giudiziale (già instaurata o probabile);

deve inerire a diritti patrimoniali disponibili (in tal senso non è possibile transare crediti tributari, stante la loro indisponibilità);

deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;

-che come precisato nel parere reso dalla sezione umbra della Corte dei Conti con la deliberazione n. 123 depositato in segreteria in data 24 settembre 2015, la scelta di proseguire un giudizio, ovvero di giungere a una transazione, spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;

-che il suddetto parere n. 123/2015 richiama il punto n. 104 del principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema del bilancio" approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 18/11/2008: gli accordi transattivi non sono compresi nell'elenco tassativo delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

-che l'Osservatorio, nel punto n. 104 citato, precisa che le transazioni presuppongono la decisione dell'Ente locale di pervenire a un accordo; dunque, l'Ente stesso può definire tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi dell'accordo. Potendo dunque definire il sorgere del debito e il momento del pagamento, l'Ente locale può seguire le normali procedure recate dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'assunzione del relativo impegno di spesa, da imputarsi all'esercizio finanziario nel quale la spesa diviene esigibile, rispettando in tal modo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata;

-che come indicato anche dal parere n. 4/2014 della sezione ligure della Corte dei conti, la competenza alla definizione degli accordi transattivi, anche in considerazione dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta al dirigente; la competenza passerebbe alla Giunta comunale, ovvero al Consiglio comunale, quando la transazione inerisse a situazioni che implicano valutazioni non comprese nell'attività gestionale;

-che la competenza alla transazione è ricondotta al Consiglio comunale quando l'accordo transattivo prevede la rateazione del debito transato "mediante imputazione delle singole rate annuali in successivi bilanci di previsione", atteso che, a norma dell'art. 42 del TUEL, è attribuita all'organo consiliare la competenza per le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi (escluse le spese relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo);

#### **CONSIDERATO:**

-che, non ricorrendo l'ipotesi di rateizzare l'importo riconosciuto nell'accordo transattivo su più bilanci e inerendo la fattispecie transattiva a situazioni che implicano valutazioni non comprese nella mera attività gestionale, la competenza è da ritenersi della Giunta Comunale;

-che l'art. 239, comma 1, lettera b), numero 6), del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto-legge n. 174/2012, comprende tra le materie

per le quali deve essere chiesto il parere dell'organo di revisione le "proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni";

- che , a norma dell'art. 239, comma 1, lettera a), del TUEL, l'Organo di revisione svolge attività di collaborazione nei confronti del Consiglio comunale;

- che, pertanto, anche come indicato dal parere n. 345/2013 della sezione piemontese della Corte dei conti, per verificare l'obbligo dell'espressione del parere da parte dell'Organo di revisione per gli accordi transattivi, è necessario prima di tutto analizzare se l'organo consiliare sia competente alla definizione dell'accordo stesso, in quanto, solamente in quel caso, l'Organo di revisione avrebbe l'obbligo di esprimere il parere sulla proposta di deliberazione;

-che, per quanto sopra esposto, non ricorre, pertanto, il parere da parte dell'organo di revisione;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno autorizzare il Dirigente dell'Area Affari Generali e Istituzionali, dott. Lucio Pisano, alla sottoscrizione dell'atto transattivo definito nell'interesse del Comune;

### **PROPONE**

1. di procedere per le motivazioni di cui alle premesse alla definizione del giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina instaurato dal sig. Dragonetti Gerardo con l'atto di citazione di cui alle premesse, mediante accordo bonario;

2. di approvare lo schema di transazione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

3. di autorizzare il Dirigente dell'Area Affari Generali ed Istituzionali, dott. Lucio Pisano, alla sottoscrizione dell'atto transattivo definitivo nell'interesse del Comune;

4. di autorizzare il Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali ed Istituzionali, ad avvenuta sottoscrizione della transazione, al pagamento della somma di euro 500,00 omnia comprensiva, spettante al sig. Dragonetti Gerardo a titolo di risarcimento danni senza null'altro a pretendere, con imputazione della stessa come appresso:

<b>CAPITOLO</b>	<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>TITOLO</b>	<b>MACRO</b>	<b>V LIVELLO</b>
139	1	11	1	103	1.03.02.11.006

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge,

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

## **SCHEMA ACCORDO TRANSATTIVO.**

L'anno duemilasedici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ con il presente accordo da valere fra le seguenti parti:

1) il sig. Gerardo **DRAGONETTI** nato a Sala Consilina (SA) il 15/3/1959 ed ivi residente in Via Macchia Italiana - c.f. DRG GRD 59C15 H683E;

e

2) il dott. Lucio **PISANO**, nato a Baronissi il 24/02/1962, il quale previamente dichiara di agire in questo atto ex art.107, comma 3, lett. c) del D.Lgs n.267/2000, esclusivamente in nome , per conto e nell'interesse del Comune di Sala Consilina, C.F. 00502010655, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali ed Istituzionali, a cio' autorizzato in virtu' ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.\_\_\_\_del \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile .

### **Premesso:**

- che e' pendente dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina il giudizio intrapreso dal sig. Gerardo Dragonetti volto ad ottenere il risarcimento di danni patiti alla propria autovettura nel mentre percorreva la via comunale Costantinopoli a causa di una buca situata sul manto stradale,quantificati in euro 650,66;

-che con l'atto di citazione proposto e notificato all'Ente in data 11/2/2016 prot.n.2678 il sig. Dragonetti ha chiesto, per mezzo del suo legale avv. Brunello De Innocentis, altresì' la condanna del Comune di Sala Consilina al pagamento della sosta forzata dell'autoveicolo, nonche' delle spese e competenze difensive del giudizio;

-che l'Amministrazione Comunale ha manifestato con nota del 22/3/2016 prot.n.5615 la volonta' di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza proponendo l'importo omnia comprensivo di euro 500,00, con rinuncia della parte attorea al procedimento giudiziario intrapreso;

-che detta proposta e' stata accettata dal sig. Gerardo Dragonetti, giusta nota a firma del suo legale avv. Brunello De Innocentis, datata 4/4/2016 ed assunta agli atti in pari data prot.n.6277;

-che con delibera di Giunta Comunale n.\_\_\_\_del \_\_\_\_\_ dichiarata immediatamente eseguibile, per le motivazioni nella stessa enunciate, e' stato deciso di procedere ad una definizione bonaria della vertenza e, per l'effetto, è stato approvato il presente schema di transazione.

**TANTO PREMesso**, le parti convengono e stipulano quanto segue:

1)La premessa sopra riportata e' parte integrante e sostanziale del presente atto.

2)Il Comune di Sala Consilina, in questo atto rappresentato dal Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali ed Istituzionali, dott. Lucio Pisano, riconosce al sig. Gerardo Dragonetti, la somma di Euro 500,00, (cinquecento/00), omnia comprensiva, a titolo di risarcimento danni oggetto dell'atto di citazione in premessa richiamato.

3)Il sig. Gerardo Dragonetti con il presente atto accetta la somma di cui sopra e dichiara di non aver null'altro a pretendere dal Comune per la detta causale, con impegno ad abbandonare il giudizio in corso dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina , dandone immediata comunicazione al Comune.

4)Il Comune di Sala Consilina, a mezzo del suo rappresentante, procedera' al pagamento dell'importo pattuito con la sottoscrizione del presente accordo, mediante emissione del relativo titolo di pagamento entro e non oltre 20 giorni dall'acquisizione al protocollo generale dell'Ente della comunicazione dell'avvenuta estinzione del giudizio.

Le parti, come sopra costituite, reciprocamente si danno atto di aver espressamente e senza riserve alcune concordato il presente accordo e di accettarlo in tutte le sue parti come condizione posta l'una nei confronti dell'altra.

Questo atto che è redatto in duplice copia, di cui una consegnata al sig. Gerardo Dragonetti, consta n.2 facciate intere e parte della terza fin qui.

Sig. Gerardo Dragonetti \_\_\_\_\_

PER IL COMUNE DI SALA CONSILINA

Il Dirigente f.f. Area AA.GG. ed Istituzionali

Dott. Lucio Pisano \_\_\_\_\_

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

**IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI**

f.to dr.LUCIO PISANO

Li', 06-04-2016

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e contabile della su estesa proposta di deliberazione.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE**

f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Li', 07-04-2016

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
f.to CAVALLONE FRANCESCO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to PISANO LUCIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 08-04-2016

**IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE**  
f.to Anna Giaffrida

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 08-04-2016

**IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE**  
f.to Anna Giaffrida

---

**\*\* PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.\*\***

Li, 08-04-2016

**LA RESPONS.UFF. SEGRETERIA GENERALE**  
Anna Giaffrida

---